

N. 00465/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00565/2014 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 565 del 2014, proposto da:
Studio Medico Odontoiatrico Associato N., in persona del legale rappresentante p.
t., rappresentato e difeso dall'avv. R. M., con domicilio eletto presso il suo studio
in Latina, Via ---, ----;

contro

Azienda USL di Latina, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e
difeso dall'avv. M. V., con domicilio eletto in Latina, Via ----- ---;
Regione Lazio, in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso dall'avv. G.
A., con domicilio eletto presso il Tar Lazio Sez. di Latina, Via A. Doria, 4;

per l'annullamento

previa sospensiva,

del provvedimento dell'Azienda USL di Latina, datato 30.6.2014 (prot. n. asl
lt/14604/AOO10/2014) e comunicato il 15.7.2014, emesso dalla Direzione
Generale Dipartimento di Prevenzione, recante "diffida al prosieguo dell'attività

sanitaria nei locali siti in Latina, ---- 6, nelle more del rilascio del provvedimento regionale di autorizzazione all'esercizio di un ambulatorio odontoiatrico che soggiace alla disciplina prevista dalla L.R. 4/2003 e regolamento regionale attuativo”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Azienda Usl Latina e della Regione Lazio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 maggio 2015 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato il 4 e 5 agosto 2014 e depositato il successivo giorno 6, lo Studio Medico Odontoiatrico Associato N., premesso di essersi costituito, con scrittura privata del 15.4.2009, in società semplice tra professionisti per l'esercizio in forma associata dell'attività medico-odontoiatrica e di avere avviato l'attività dello Studio in forza dell'assenso silenzioso transitorio ex art. 5 comma 1 bis L.R. Lazio 4/2003 formatosi sulla istanza presentata alla Regione Lazio in data 9.7.2009, ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale l'Azienda USL di Latina ha diffidato il ricorrente “al proseguo dell'attività sanitaria nei locali siti in Latina Via ----- n. --- nelle more del rilascio del procedimento regionale di autorizzazione all'esercizio di un ambulatorio odontoiatrico”, con la motivazione che da verifica effettuata in data 9.4.2014 e dall'analisi della documentazione acquisita “è emerso che la struttura de quo non è riconducibile alla fattispecie giuridica dello studio associato per il quale è stato intrapreso l'iter autorizzatorio,

bensi a quello dell'ambulatorio medico, ricadente nella disciplina prevista all'art. 4 comma 1 della L.R. n. 4/2003".

2) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce le seguenti censure:

I) Violazione dell'art. 7 L. 241/90 per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento.

L'azienda USL di Latina, nell'adottare il provvedimento di diffida impugnato ha omesso di comunicare l'avvio del relativo procedimento, precludendo la possibilità di dimostrare che l'autorizzazione non era necessaria o che, comunque, vi erano i presupposti per sanare la ritenuta irregolarità.

II) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 4, 7 e 12 L.R. n. 4/2003; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 8 ter D.lgs 502/92. Eccesso di potere in assoluto e incompetenza. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 L.R. n. 4/2003. Eccesso di potere sotto diversi profili.

Diversamente da quanto ritenuto dall'Azienda USL di Latina, lo Studio ricorrente non è assoggettato a regime autorizzatorio perché non svolge prestazioni di chirurgia ambulatoriale ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, ma attività che rientra nella definizione dello studio medico, esercitata in forma privata, con prevalenza del profilo professionale, in locali non accessibili alla generalità indistinta degli utenti.

III) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 comma 1 bis, 11 e 20 L.R. 4/2003, art. 2 comma 17 L.R. n. 9/2012, artt. 3 e 19 Regolamento regionale n. 2/2007. Violazione e o falsa applicazione degli artt. 7, 8 e 20 L. 241/90 e artt. 2655 e ss. c.c.. Eccesso di potere sotto diversi profili.

Quand'anche si volesse ritenere l'attività esercitata dalla ricorrente soggetta ad autorizzazione, il provvedimento impugnato è comunque illegittimo perché lo

Studio è in regola con la disciplina autorizzatoria, in quanto con istanza del 9.7.2009 ha formulato alla Regione Lazio domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività ex L.R. n. 4/2013, sulla quale si è formato l'assenso silenzioso transitorio ex art. 5 comma 1 bis L.R. n. 4/2003.

3) Con atti depositati l'8 e il 9 settembre 2014, si sono costituiti in giudizio, rispettivamente, la Regione Lazio e l'Azienda USL di Latina deducendo l'infondatezza del ricorso.

4) Con ordinanza n. 194 del 6 agosto 2014, la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare.

5) Alla pubblica udienza del 21 maggio 2015, la causa è stata riservata per la decisione.

6) Il ricorso è fondato.

7) Va accolto il secondo assorbente motivo, con il quale si afferma che l'attività dello Studio di odontoiatria non aveva bisogno di alcuna autorizzazione, atteso che la stessa era espletata senza procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente.

In effetti, come prospettato già nell'ordinanza n. 227/14, nella specie le ragioni a sostegno del provvedimento non contengono riferimenti idonei a configurare la struttura in argomento quale "ambulatorio medico";

8) In materia le disposizioni di legge statale e regionale prevedono l'autorizzazione soltanto in presenza di ulteriori condizioni di fatto, rappresentate in particolare dalla previsione che l'attività medica comporti un rischio per la sicurezza del paziente (Cass. civ., sez. II, 30 aprile 2013, n. 10207).

In questo senso dispone l'art. 8 ter, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 in tema di riordino della disciplina in materia sanitaria, aggiunto dal

d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, che al comma 2 prevede espressamente che “l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi”.

Nello stesso senso è anche l'art. 4, comma 2, l. reg. Lazio 3 marzo 2003, n. 4, secondo cui “sono soggette all'autorizzazione all'esercizio, altresì, le attività di assistenza domiciliare, gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, nonché le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche”.

Né risulta di ostacolo a tale conclusione la previsione contenuta nell'art. 193, t.u. 27 luglio 1934, n. 1265, secondo cui “nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del consiglio provinciale di sanità”. Tale norma, di carattere generale, deve essere letta congiuntamente con la disposizione speciale dettata dall'art. 8 ter, d.lgs. n. 502 del 1992 per gli studi odontoiatrici che non prestano attività diagnostica rischiosa. Ne consegue che l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie di cui al citato art. 193 è richiesta per gli studi odontoiatrici (ed in genere, di medici e di altre professioni

sanitarie) ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la salute del paziente. Gli studi odontoiatrici, all'interno dei quali si svolgono prestazioni del tipo di quelle sopra indicate, possono, dunque, concretamente operare solo se muniti di specifica autorizzazione, la cui necessità è prevista da una vigente legge dello Stato per le esigenze di controllo appena evidenziate. Per tutti gli altri, quindi, tale autorizzazione non è necessaria (cfr. in tema TAR Lazio Roma sent. n. 7784 del 21.7.2014).

9) Dell'accertata presenza di concreti elementi idonei a classificare la struttura in argomento come "ambulatorio medico" non v'è traccia nel provvedimento impugnato.

Viceversa, l'autorizzazione è stata ritenuta toutcourt necessaria, a prescindere da una previa istruttoria in ordine all'attività concretamente esercitata dallo Studio Odontoiatrico Associato N. non potendosi considerare sufficiente per una valutazione sul punto il contenuto dell'atto costitutivo della società.

In particolare, l'Amministrazione avrebbe dovuto verificare il livello delle prestazioni di chirurgia effettuate nello Studio e, in particolare, se superassero il livello della chirurgia ordinaria, semplice, con la conseguenza che - non essendo stato accertato il contrario nel corso del sopralluogo, il provvedimento impugnato è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.

10) Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 565/14 lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Taglienti, Presidente

Santino Scudeller, Consigliere

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/06/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)